

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 2/74 DEL CONSIGLIO**del 28 dicembre 1973****relativo all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché dei coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che fissa lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità e che istituisce misure particolari temporaneamente applicabili ai funzionari della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2188/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, nonché gli articoli 64, 65 e 82 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e gli articoli 20, primo comma e 64 del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, dopo aver esaminato il livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti sulla base della relazione elaborata dalla Commissione, è apparso opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari nonché delle retribuzioni degli altri agenti delle Comunità europee ;

considerando che il Consiglio, con decisione del 21 marzo 1972, ha stabilito il metodo di calcolo per l'esame periodico del livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Con decorrenza dal 1° luglio 1973, lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è modificato come segue :

1. All'articolo 66, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 223 dell'11. 8. 1973, pag. 1.

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	103 827	109 630	115 433	121 236	127 039	132 842	—	—
A 2	91 530	97 067	102 604	108 141	113 678	119 215	—	—
A 3 L/A 3	74 866	79 711	84 556	89 401	94 246	99 091	103 936	108 781
A 4 L/A 4	62 037	65 817	69 597	73 377	77 157	80 937	84 717	88 497
A 5 L/A 5	50 541	53 788	57 035	60 282	63 529	66 776	70 023	73 270
A 6 L/A 6	43 085	45 641	48 197	50 753	53 309	55 865	58 421	60 977
A 7 L/A 7	36 537	38 560	40 583	42 606	44 629	46 652	—	—
A 8 L/A 8	31 852	33 289	—	—	—	—	—	—
B 1	43 085	45 641	48 197	50 753	53 309	55 865	58 421	60 977
B 2	36 806	38 722	40 638	42 554	44 470	46 386	48 302	50 218
B 3	30 204	31 801	33 398	34 995	36 592	38 189	39 786	41 383
B 4	25 573	26 957	28 341	29 725	31 109	32 493	33 877	35 261
B 5	22 428	23 547	24 666	25 785	—	—	—	—
C 1	26 158	27 382	28 606	29 830	31 054	32 278	33 502	34 726
C 2	22 215	23 334	24 453	25 572	26 691	27 810	28 929	30 048
C 3	20 460	21 418	22 376	23 334	24 292	25 250	26 208	27 166
C 4	18 066	18 971	19 876	20 781	21 686	22 591	23 496	24 401
C 5	16 307	17 159	18 011	18 863	—	—	—	—
D 1	19 021	20 033	21 045	22 057	23 069	24 081	25 093	26 105
D 2	16 948	17 853	18 758	19 663	20 568	21 473	22 378	23 283
D 3	15 456	16 308	17 160	18 012	18 864	19 716	20 568	21 420
D 4	14 391	15 136	15 881	16 626	—	—	—	—

2. a) All'articolo 67, paragrafo 1, lettera a) dello statuto e dell'articolo 1, paragrafo 1 dell'allegato VII, l'importo di 1 196 FB è sostituito dall'importo di 1 235 FB ;
- b) All'articolo 67, paragrafo 1, lettera b) dello statuto e all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII, l'importo di 1 859 FB è sostituito dall'importo di 1 920 FB ;
- c) All'articolo 69, seconda frase dello statuto nonché all'articolo 3, terzo comma, e all'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, dell'allegato VII, l'importo di 3 320 FB è sostituito dall'importo di 3 430 FB ;
- d) All'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 1 660 FB è sostituito dall'importo di 1 715 FB.

Articolo 2

Con decorrenza dal 1° luglio 1973, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità è modificato come segue :

All'articolo 63, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	47 662	53 678	59 694	65 710
	II	33 768	37 495	41 222	44 949
	III	27 914	29 298	30 682	32 066
B	IV	26 635	29 563	32 491	35 419
	V	19 821	21 524	23 227	24 930
C	VI	18 383	19 820	21 257	22 694
	VII	15 030	16 041	17 052	18 063
D	VIII	14 443	15 508	16 573	17 638
	IX	13 752	14 018	14 284	14 550

Articolo 3

- Con decorrenza dal 1° luglio 1973, l'importo dell'indennità forfettaria temporanea di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato a :
 - 894 FB al mese per i funzionari di grado C4 o C5 ;
 - 1 372 FB al mese per i funzionari di grado C1, C2 o C3.
- L'indennità forfettaria temporanea di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è concessa fino al 30 giugno 1974.

Articolo 4

Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1973 sono calcolate a decorrere da tale data in base alla tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, quale è modificato dall'articolo 1, punto 1, del presente regolamento.

Articolo 5

- Con decorrenza dal 1° luglio 1973, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari in servizio in uno dei seguenti paesi, sono fissati come segue :

Belgio	117
Repubblica federale di Germania	112,5
Francia	140,5
Italia	118,4
Granducato del Lussemburgo	117
Paesi Bassi	118,4
Regno Unito	129,8
Svizzera	113.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1974, il coefficiente correttore applicabile alle retribuzioni dei funzionari in servizio in America è fissato a 165,3.

- Con decorrenza dal 1° luglio 1973, il coefficiente correttore applicabile alla pensione, a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto, è

fissato come segue per i paesi della Comunità in cui il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio :

Belgio	117
Repubblica federale di Germania	112,5
Francia	140,5
Italia	118,4
Granducato del Lussemburgo	117
Paesi Bassi	118,4
Regno Unito	129,8

Se il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli sopra menzionati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

Articolo 6

Con decorrenza dal 1° luglio 1973, la tabella di cui al paragrafo 1 dell'articolo 10 dell'allegato VII dello statuto, è sostituita dalla tabella seguente :

	Per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia		Per il funzionario che non abbia diritto all'assegno di famiglia	
	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno
	FB per giorno di calendario			
Da A 1 a A 3 e L/A 3	700	325	475	250
Da A 4 a A 8 Da L/A 4 a L/A 8 e Categoria B	675	300	450	225
Altri gradi	600	275	375	175

Articolo 7

Il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1301/73 ⁽¹⁾ e il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2188/73 sono abrogati con decorrenza dal 1° luglio 1973.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ove GULDBERG

⁽¹⁾ GU n. L 132 del 19. 5. 1973, pag. 1.